TESTO INTEGRATO

DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE COOPERATIVE ELETTRICHE

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI	. 3
Articolo 1 Definizioni	
PARTE II COOPERATIVA STORICA CONCESSIONARIA	6
Articolo 3 Principi generali	
Articolo 5 Disposizioni in materia di prestazioni patrimoniali imposte	6
elettronici	8
Articolo 9 Disposizioni in materia di direttive di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità	9 9
PARTE III COOPERATIVA STORICA NON CONCESSIONARIA 1	
Articolo 13 Principi generali Articolo 14 Disposizioni relative ai clienti non soci della cooperativa storica non concessionaria. Articolo 15 Punti di interconnessione e punti indiretti di interconnessione	12 12 14 15 18 18 19
PARTE IV COOPERATIVA STORICA SENZA RETE	
Articolo 25 Principi generali	
Articolo 26 Principi generali	

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07 e sue successive modifiche e integrazioni.
- 1.2 Si applicano altresì le seguenti definizioni:
 - **legge n. 1643/62** è la legge 6 dicembre 1962, n 1643;
 - **decreto legge n. 73/07** è il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2007, n. 125;
 - **deliberazione n. 105/06**: è la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, n. 105/06 e sue successive modifiche e integrazioni;
 - **deliberazione n. 88/07**: è la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 e sue successive modifiche e integrazioni;
 - **deliberazione n. 280/07:** è la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 e sue successive modifiche e integrazioni;
 - **deliberazione** ARG/elt 33/08: è la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08 e sue successive modifiche e integrazioni;
 - **deliberazione ARG/elt 117/08:** è la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e sue successive modifiche e integrazioni;
 - **deliberazione ARG/com 202/09:** è la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/com 202/09;
 - **TIT**: è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e sue successive modifiche e integrazioni;
 - **TISP**: è l'Allegato A alla deliberazione 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 e sue successive modifiche e integrazioni;
 - TICA: è l'Allegato A alla deliberazione 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08;
 - **TIQV**: è l'allegato A alla deliberazione 18 novembre 2008, ARG/com 164/08;
 - **TIS**: è l'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e sue successive modifiche e integrazioni;
 - **bonus elettrico** è la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici disagiati di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08.
 - **cliente socio** è l'insieme dei clienti soci diretti e dei clienti soci connessi ad una rete terza:
 - **cliente socio diretto** è un soggetto titolare di un'utenza direttamente connessa alla rete elettrica nella disponibilità della cooperativa storica o della nuova cooperativa e socio della cooperativa medesima;
 - **cliente socio connesso ad una rete terza** è un socio della cooperativa storica o della nuova cooperativa titolare di un'utenza connessa alla rete elettrica nella disponibilità di un soggetto diverso dalla cooperativa stessa;

- **cliente non socio** è un soggetto, diverso dal cliente socio diretto, titolare di un'utenza direttamente connessa alla rete elettrica nella disponibilità della cooperativa storica;
- **cooperativa storica** è una cooperativa di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8 della legge n. 1643/62, già esistente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99;
- **cooperativa storica concessionaria** è una cooperativa storica che ha ottenuto la concessione per la distribuzione come definita al comma 1.1 del TIT;
- **cooperativa storica non concessionaria** è una cooperativa storica che opera in un ambito territoriale per il quale una impresa distributrice terza ha ottenuto la concessione per la distribuzione come definita al comma 1.1 del TIT;
- **cooperativa storica senza rete** è una cooperativa storica non concessionaria che non ha nelle propria disponibilità una rete per la distribuzione dell'energia elettrica ai soci:
- **energia autoprodotta** è l'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità della cooperativa storica o della nuova cooperativa e destinata al consumo dei clienti soci della medesima cooperativa;
- energia autoprodotta in sito è l'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione diretti destinata al consumo dei clienti soci diretti della medesima cooperativa;
- energia autoprodotta fuori sito è l'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione diretti destinata al consumo dei clienti soci connessi ad una rete terza e l'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione connessi ad una rete terza e destinata al consumo dei clienti soci;
- **GSE** è la società Gestore dei servizi energetici S.p.A;
- impianto di produzione connesso ad una rete terza è un impianto di produzione di energia elettrica nella disponibilità della cooperativa storica o della nuova cooperativa connesso alla rete elettrica nella disponibilità di un soggetto diverso dalla cooperativa stessa e destinato alla fornitura dei clienti soci;
- **impianto di produzione diretto** è un impianto di produzione di energia elettrica nella disponibilità della cooperativa storica o della nuova cooperativa connesso direttamente alla rete elettrica della medesima e destinato alla fornitura dei clienti soci; l'energia elettrica con diritto di sottensione è considerata prodotta da un impianto di produzione diretto;
- impresa distributrice concessionaria competente nel territorio è l'impresa titolare della concessione di distribuzione in un ambito territoriale in cui si trova la cooperativa storica non concessionaria o la nuova cooperativa;
- **nuova cooperativa** è un soggetto giuridico, diverso dalla cooperativa storica, organizzato in forma cooperativa, la cui finalità è quella di produrre energia elettrica prevalentemente destinata alla fornitura dei propri soci;
- **periodo rilevante** è il periodo di tempo definito dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;

Oggetto e finalità

- 2.1 Ai fini del presente provvedimento sono individuate le seguenti categorie di cooperative:
 - a) cooperativa storica concessionaria;
 - b) cooperativa storica non concessionaria;
 - c) cooperativa storica senza rete;
 - d) nuova cooperativa.
- 2.2 Il presente provvedimento disciplina le modalità applicative specifiche, applicabili alle cooperative di cui al comma 2.1, lettere da a) a d), relativamente alle disposizioni in materia di:
 - a) erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, come regolati dal TIT e dall'Allegato A alle deliberazioni n. 292/06 e n. 88/07;
 - b) erogazione del servizio di connessione, come regolato dal TIC, dal TICA e dalla deliberazione ARG/elt 33/08:
 - c) regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, come disciplinata dal TIQE;
 - d) regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica, come disciplinata dal TIQV;
 - e) trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, come regolato dalla deliberazione ARG/com 202/09;
 - f) codice di condotta commerciale, come regolato dall'Allegato A alla deliberazione n. 105/06;
 - g) erogazione del servizio di dispacciamento, come regolato dall'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 e dal TIS;
 - h) erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come regolato dal TIV;
 - i) scambio sul posto, come regolato dal TISP;
 - i) conto energia, come regolato dalle deliberazione n. 188/05 e n. 90/07;
 - k) ritiro dedicato, come regolato dalla deliberazione n. 280/07;
 - l) bonus elettrico, come regolato dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08:
 - m) disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*), come regolato dal TIU.
- 2.3 Ai clienti soci delle cooperative senza disponibilità di impianti di produzione si applicano le disposizioni previste per la generalità dei clienti finali.
- 2.4 Relativamente alla fornitura di energia elettrica, i clienti soci, salvo quanto disposto al successivo comma 2.5, sono trattati come clienti finali che si approvvigionano nel mercato libero tramite la cooperativa.
- 2.5 Il cliente socio può scegliere di usufruire del servizio di maggior tutela ovvero di approvvigionarsi presso un venditore diverso dalla cooperativa. In tal caso, a tale cliente si applicano le disposizioni previste per i clienti non soci.

PARTE II

COOPERATIVA STORICA CONCESSIONARIA

Articolo 3

Principi generali

- 3.1 La presente parte impartisce disposizioni applicabili alle cooperative di cui al comma 2.1, lettera a).
- 3.2 Le disposizioni dell'Autorità richiamate al precedente comma 2.2, lettera da a) a m), sono applicabili alle cooperative di cui al comma 2.1, lettera a), salvo quanto diversamente disposto dalla presente Parte.
- 3.3 In coerenza con quanto disposto al precedente comma 3.2, le cooperative di cui al comma 2.1, lettera a), regolano i rapporti con le altre imprese distributrici e con il gestore della rete di trasmissione nazionale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 4

Disposizioni relative all'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura

- 4.1 In parziale deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 25 e 31 del TIT, la cooperativa storica concessionaria può applicare ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti corrispettivi diversi dalle tariffe fissate dall'Autorità, a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura.
- 4.2 Ai fini dell'applicazione dei meccanismi di perequazione generale di cui alla Parte III, Titolo1, Sezione 1, del TIT, la cooperativa storica concessionaria considera tutti i punti di prelievo serviti, inclusi quelli relativi ad utenze nella titolarità di clienti soci diretti e, ove rilevante, attribuisce virtualmente a tali punti un ricavo pari a quello che si sarebbe ottenuto applicando ai medesimi le tariffe obbligatorie fissate dall'Autorità.

Articolo 5

Disposizioni in materia di prestazioni patrimoniali imposte

- 5.1 In parziale deroga alle disposizioni di cui al comma 47.1 del TIT, la cooperativa storica concessionaria, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti, determina la quota di gettito da versare alla Cassa relativo alle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5 e A6, pari alla somma degli importi così calcolati:
 - a) l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh delle medesime componenti tariffarie all'energia elettrica eccedente l'energia autoprodotta in sito attribuibile a ciascun punto di prelievo nella titolarità di un cliente socio diretto, secondo la tipologia di utenza di appartenenza di cui al comma 2.2 del TIT;

- b) l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, le aliquote espresse in centesimi di euro/kW e/o centesimi di euro/punto di prelievo delle medesime componenti tariffarie a ciascun punto di prelievo nella titolarità di un cliente socio diretto, secondo la tipologia di utenza di appartenenza di cui al comma 2.2 del TIT.
- 5.2 In parziale deroga alle disposizioni di cui al comma 49.1 del TIT, la cooperativa storica concessionaria, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti, determina la quota di gettito da versare alla Cassa relativo alla componente tariffaria UC₇, pari all'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh della medesima componente tariffaria all'energia elettrica eccedente l'energia autoprodotta in sito attribuibile a ciascun punto di prelievo nella titolarità di un cliente socio diretto, secondo la tipologia di utenza di appartenenza di cui al comma 2.2 del TIT.
- 5.3 In parziale deroga alle disposizioni di cui al comma 50.1 del TIT, la cooperativa storica concessionaria, con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti, determina la quota di gettito da versare alla Cassa relativo alla componente tariffaria UC₄, pari all'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, la medesima componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, all'energia elettrica eccedente l'energia autoprodotta in sito attribuibile a ciascun punto di prelievo nella titolarità di un cliente socio diretto, secondo la tipologia di utenza di appartenenza di cui al comma 2.2 del TIT.
- 5.4 L'energia elettrica eccedente l'energia autoprodotta in sito attribuibile a ciascun punto di prelievo nella titolarità di un cliente socio diretto $(P_{i,ecc})$ di cui ai precedenti commi 5.1, 5.2 e 5.3 è calcolata ogni mese dalla cooperativa storica concessionaria secondo la formula di seguito riportata:

se
$$\Delta_E > 0$$

$$P_{i,ecc} = \Delta_E * \frac{\sum_{h=1}^{H} P_{i,h}}{\sum_{i=1}^{N} \sum_{h=1}^{H} P_{i,h}}$$

se
$$\Delta_E <=0$$
 $P_{i,ecc}=0$

dove:

 Δ_E è la differenza su base mensile tra i prelievi di energia elettrica dei clienti soci diretti e le immissioni di energia elettrica degli impianti di produzione diretti, calcolata come previsto al successivo comma 5.5;

 $P_{i,h}$ è l'energia elettrica prelevata nel periodo rilevante h da ciascun punto di prelievo nella titolarità di un cliente socio diretto i che non si avvale della facoltà di cui al precedente comma 2.5, rilevata come previsto ai successivi commi 10.4 e 10.5:

N è il numero dei punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti della cooperativa storica concessionaria che nel mese di riferimento non si avvalgono di quanto previsto al precedente comma 2.5;

Hè il numero di periodi rilevanti nel mese di riferimento.

5.5 La differenza tra i prelievi di energia elettrica dei clienti soci diretti e le immissioni di energia elettrica degli impianti di produzione diretti (Δ_E), di cui al precedente comma 5.4, è pari a:

$$\Delta_E = \sum_{h=1}^{H} (\sum_{i=1}^{N} P_{i,h} - \sum_{k=1}^{K} I_{k,h})$$

dove:

 $I_{k,h}$ è l'energia elettrica immessa nel periodo rilevante h dall'impianto di produzione diretto k, rilevata come previsto ai successivi commi 10.4 e 10.5;

K è il numero degli impianti di produzione diretti della cooperativa storica concessionaria.

5.6 Gli eventuali conguagli delle partite economiche di cui ai commi 5.1, lettera a), 5.2 e 5.3 conseguenti alla determinazione delle partite fisiche di conguaglio di cui al Titolo IV del TIS sono regolati entro le scadenze di cui al commi 13nonies.4 e 13nonies.5 del TIV.

Articolo 6

Disposizioni in materia di obblighi di installazione di misuratori elettronici

- 6.1 Il programma temporale di cui ai commi 8.1 e 8.2 dell'Allegato A della deliberazione n. 292/06, con esclusivo riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti soci diretti, è prorogato di 24 (ventiquattro) mesi.
- 6.2 Le disposizioni in materia di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione, di cui all'articolo 40 del TIT, fino all'anno 2009 si applicano limitatamente ai clienti non soci.
- 6.3 Ai soli fini di quanto disposto dal precedente comma 6.1 le percentuali di cui al comma 8.1, lettere a) e b), della medesima deliberazione sono calcolate con riferimento al totale dei punti di prelievo nella titolarità dei clienti soci diretti.
- 6.4 La penale RPM_m di cui al comma 40.1 del TIT è determinata tenendo conto delle disposizioni di cui a precedenti commi 6.1 e 6.3.
- 6.5 Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle cooperative storiche concessionarie che abbiano fatto richiesta di incentivazione, ai sensi dell'articolo 12 dell'Allegato A della deliberazione n. 292/06.

Articolo 7

Disposizioni relative alla qualità commerciale del servizio elettrico

7.1 L'applicazione ai clienti soci diretti delle disposizioni di cui alla Parte II del TIQE, in materia di qualità commerciale del servizio elettrico, è facoltativa.

Disposizioni relative alla qualità dei servizi di vendita dell'energia elettrica

8.1 L'applicazione ai clienti soci delle disposizioni di cui al TIQV, in materia di qualità del servizio di vendita dell'energia elettrica, è facoltativa.

Articolo 9

Disposizioni in materia di direttive di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità

9.1 L'applicazione ai clienti soci delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/com 202/09, in materia di direttive di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, è facoltativa.

Articolo 10

Disposizioni relative alla fornitura di energia elettrica ai clienti soci

- 10.1 Nel caso in cui la cooperativa storica concessionaria, per la fornitura di energia elettrica ai clienti soci, operi sul mercato elettrico mediante un mandato senza rappresentanza ad un grossista:
 - a) riceve dal medesimo grossista il valore economico dell'energia elettrica ceduta dalla cooperativa storica concessionaria al sistema elettrico, determinato per ciascun periodo rilevante *h*, sulle partite energetiche di cui al comma 10.2;
 - b) riconosce al medesimo grossista il valore economico dell'energia elettrica acquistata dalla cooperativa storica concessionaria per i clienti soci, determinato per ciascun periodo rilevante *h*, sulle partite energetiche di cui al comma 10.3;
 - c) riconosce o riceve dal medesimo grossista i corrispettivi di dispacciamento di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 in relazione alle partite di energia di cui al successivo comma 10.4.
- 10.2 L'energia elettrica ceduta nel periodo rilevante *h* dalla cooperativa storica concessionaria al sistema elettrico è pari a:

$$\sum_{k} I_{k,h} + \sum_{l} Iout_{l,h} - E_{autsv,h} - E_{autv,h}$$

dove i termini della formula sono definiti a successivi commi 10.4, 10.6 e 10.7.

10.3 L'energia elettrica acquistata nel periodo rilevante *h* dalla cooperativa storica concessionaria per i clienti soci è pari a:

$$\sum_{i} P_{i,h} + \sum_{i} Pout_{j,h} - E_{autsv,h} - E_{autv,h}$$

dove i termini della formula sono definiti a successivi commi 10.4, 10.6 e 10.7.

10.4 Ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prodotte dalla cooperativa storica concessionaria e consumate dai clienti soci della medesima, secondo quanto indicato ai precedenti commi del presente articolo, sono individuate le seguenti categorie:

- a) $P_{i,h}$: energia elettrica prelevata nel periodo rilevante h da ciascun punto di prelievo nella titolarità di un cliente socio diretto i, che non si avvale della facoltà di cui al comma 2.5;
- b) $Pout_{j,h}$: energia prelevata nel periodo rilevante h da ciascun punto di prelievo nella titolarità di un cliente socio connesso ad una rete terza j, che non si avvale della facoltà di cui al comma 2.5;
- c) $I_{k,h}$: energia elettrica immessa nel periodo rilevante h dall'impianto di produzione diretto k, al netto dell'energia elettrica immessa dal medesimo impianto k eventualmente ceduta ad altri operatori del mercato diversi dal grossista di cui al comma 10.1;
- d) $Iout_{l,h}$: energia elettrica immessa nel periodo rilevante h dall'impianto di produzione connesso ad una rete terza l, al netto dell'energia elettrica immessa dal medesimo impianto k eventualmente ceduta ad altri operatori del mercato diversi dal grossista di cui al comma 10.1.
- 10.5 Ai fini del servizio di dispacciamento e del *settlement*, come regolati dall'Allegato A della deliberazione n. 111/06 e dal TIS, il punto di connessione rilevante per l'individuazione della fornitura di energia elettrica ai singoli clienti soci diretti e per la cessione dell'energia elettrica prodotta è ciascun singolo punto di connessione dei medesimi clienti e degli impianti di produzione con la rete della cooperativa storica concessionaria.
- 10.6 L'energia autoprodotta in sito, nel periodo rilevante h, $E_{autsv,h}$, è calcolata secondo la seguente formula:

$$E_{\text{autsv,h}} = \min(\sum_{i} P_{i,h}; \sum_{k} I_{k,h})$$

10.7 L'energia autoprodotta fuori sito nel periodo rilevante h, $E_{autv,h}$, è calcolata secondo la seguente formula:

$$E_{autv,h} = \min(Pout_{j,h}; Iout_{l,h}) + \min \begin{cases} \left[\max(0; \sum_{i} P_{i,h} - \sum_{k} I_{k,h}) + \max(0; \sum_{j} Pout_{j,h} - \sum_{l} Iout_{l,h}) \right]; \\ \left[\max(0; \sum_{k} I_{k,h} - \sum_{i} P_{i,h}) + \max(0; \sum_{l} Iout_{l,h} - \sum_{j} Pout_{j,h}) \right] \end{cases}$$

- 10.8 Nel caso di cui al precedente comma 10.1, per le unità di consumo corrispondenti ai singoli punti di prelievo dei clienti soci diretti:
 - a) la cooperativa storica concessionaria è titolare del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione;
 - b) il grossista assume la qualifica di utente del dispacciamento.
- 10.9 Nel caso di cui al precedente comma 10.1 la cooperativa storica concessionaria regola direttamente con i clienti soci le partite economiche relative alla totalità dell'energia elettrica fornita ai medesimi.

Disposizioni in materia di scambio sul posto

- 11.1 Per i clienti soci diretti che si avvalgono dello scambio sul posto, come regolato dal TISP, la cooperativa storica concessionaria assolve agli obblighi previsti in capo all'impresa distributrice all'articolo 9 del TISP e a quelli posti in capo al venditore dal comma 4.2, lettera c), del medesimo TISP.
- 11.2 Fermo restando quanto disposto al precedente comma 11.1, per i clienti soci diretti che si avvalgono dello scambio sul posto la cooperativa storica concessionaria comunica al GSE, unitamente alle informazioni di cui al comma 4.2, lettera c), del medesimo TISP, i valori unitari, differenziando tra quota per punto di prelievo, quota potenza e quota variabile degli importi effettivamente pagati dai suddetti clienti:
 - a) per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 4.1;
 - b) per il servizio di dispacciamento, come applicato dalla cooperativa storica concessionaria, al medesimo cliente socio diretto;
 - c) per le componenti tariffarie A e UC, tenuto conto di quanto previsto ai precedenti commi 5.1, 5.2 e 5.3.

Articolo 12

Disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile

- 12.1 Ai fini delle disposizioni regolate dal TIU, l'energia autoprodotta in sito è assimilata alla produzione dell'energia elettrica effettuata da autoproduttori di cui al comma 16.2, lettera b), del medesimo TIU.
- 12.2 La cooperativa storica concessionaria accede alla separazione contabile semplificata di cui alla parte VI del TIU qualora rispetti i limiti previsti al comma 16.2 del medesimo TIU.
- 12.3 Ai fini del rispetto dei limiti di cui al comma 16.2, lettere c) e d) del TIU sono considerati tutti i punti di prelievo dei clienti soci diretti e dei clienti non soci.
- 12.4 Ai fini del rispetto dei limiti di cui al comma 16.2, lettere e) ed f) del TIU é considerata l'energia elettrica complessiva, riferita ai clienti soci diretti, ai clienti soci connessi ad una rete terza e ai clienti non soci.
- 12.5 La cooperativa storica concessionaria inserisce in allegato alla nota di commento di cui all'articolo 27 del TIU o alla nota descrittiva di cui al comma 34.1, lettera c), del medesimo TIU, un prospetto riepilogativo recante la distinzione dei ricavi di ciascuna delle attività di cui al comma 4.1, lettere d), e), g), h) del TIU, per i clienti soci e per i clienti non soci.
- 12.6 Il comma 35.2 del TIU si applica alla cooperativa storica concessionaria solo nel caso in cui questa possa accedere alla separazione contabile semplificata di cui alla parte VI del TIU.

PARTE III

COOPERATIVA STORICA NON CONCESSIONARIA

Articolo 13

Principi generali

- 13.1 La presente parte impartisce disposizioni applicabili alle cooperative di cui al comma 2.1, lettera b).
- 13.2 La rete elettrica esercita dalla cooperativa storica non concessionaria è sottoposta agli obblighi previsti per le reti con obbligo di connessione di terzi.
- 13.3 Ai punti di prelievo e/o di immissione nella disponibilità di clienti non soci si applicano le disposizioni previste per la generalità delle utenze connesse alle reti di distribuzione, secondo le modalità previste ai successivi articoli 14 e 15.

Articolo 14

Disposizioni relative ai clienti non soci della cooperativa storica non concessionaria

- 14.1 Le domande di connessione da parte di attuali e potenziali clienti non soci devono essere presentate all'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio.
- 14.2 In relazione alle domande di cui al precedente comma 14.1, l'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio provvede alla connessione diretta alla propria rete di distribuzione ovvero richiede alla cooperativa storica non concessionaria di procedere alla connessione, nel rispetto dei principi di economicità e non-discriminazione.
- 14.3 In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio e la medesima cooperativa stipulano una specifica convenzione che, come minimo, disciplina i rapporti tra i due gestori di rete relativamente all'erogazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione e misura e al trasferimento delle informazioni rilevanti ai fini degli obblighi informativi in capo all'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio.
- 14.4 Ai fini della convenzione di cui al precedente comma:
 - a) l'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio riconosce alla cooperativa storica non concessionaria un importo pari al costo di connessione sostenuto dalla cooperativa;
 - b) l'eventuale onere eccedente, pari alla differenza tra il costo di cui al precedente punto a) e il contributo posto a carico del cliente finale ai sensi del TIC, è posto in capo al conto UC₃ di cui al comma 54.1, lettera h) del TIT.

Articolo 15

Punti di interconnessione e punti indiretti di interconnessione

15.1 L'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio attribuisce a ciascun punto di interconnessione della cooperativa storica non concessionaria con

- la propria rete un identificativo nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 14 del TIS.
- 15.2 I misuratori installati in corrispondenza dei punti di interconnessione di cui al precedente comma 15.1 devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 24 del TIT.
- 15.3 Il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori di cui al precedente comma 15.2 è l'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio.
- 15.4 Il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica per i misuratori di cui al precedente comma 15.2 è l'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio.
- 15.5 Ai punti di interconnessione di cui al precedente comma 15.1 si applicano le disposizioni del TIS.
- 15.6 I punti di prelievo e/o di immissione nella titolarità di clienti non soci e dei clienti soci diretti che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma 2.5 sono punti di prelievo e/o di immissione dell'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio, che applica ai medesimi le disposizioni previste per la generalità delle utenze connesse alle reti di distribuzione.
- 15.7 Ai fini della presente Parte, i punti di cui al precedente comma 15.6 sono anche richiamati come punti indiretti di interconnessione e rappresentano punti virtuali di interconnessione tra la rete della cooperativa storica non concessionaria e la rete dell'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio.
- 15.8 I punti di immissione dei clienti soci diretti che si avvalgono di quanto previsto ai successivi articoli 20, 22 e al comma 21.4, ai fini di quanto disposto dagli articoli 16, 17 e 18, sono trattati come i punti indiretti di interconnessione di cui al comma 15.6.

Disposizioni relative ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura nei punti di interconnessione e nei punti indiretti di interconnessione

- 16.1 All'energia elettrica prelevata o immessa dalla cooperativa storica non concessionaria nei punti di interconnessione di cui al precedente comma 15.1 si applicano le disposizioni di cui al titolo 2, sezione 3, del TIT.
- 16.2 Le disposizioni di cui al titolo 2, sezione 3, articolo 15, del TIT non si applicano ai punti di immissione di cui ai precedenti commi 15.6 e 15.8.
- 16.3 Per ciascun punto di interconnessione di cui al precedente comma 15.1 la remunerazione del servizio di misura è disciplinata dall'articolo 26 del TIT.
- 16.4 All'energia elettrica nei punti indiretti di interconnessione di cui al precedente comma 15.6 e 15.8 si applicano i corrispettivi di cui al titolo 2, sezione 3, del TIT, salvo quanto previsto al precedente comma 16.2. A tal fine:
 - a) le immissioni di energia elettrica dai suddetti punti nella rete della cooperativa storica non concessionaria sono trattate come prelievi della cooperativa storica non concessionaria dalla rete dell'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio;

b) i prelievi di energia elettrica nei suddetti punti dalla rete della cooperativa storica non concessionaria sono trattati come immissioni della cooperativa storica non concessionaria nella rete dell'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio.

Articolo 17

Disposizioni in materia di prestazioni patrimoniali imposte

- 17.1 La cooperativa storica non concessionaria determina la quota di gettito da versare alla Cassa relativo alle componenti A₂, A₃, A₄, A₅, A₆, A₈, UC₄ e MCT, nonché delle componenti tariffarie UC₃, UC₆, UC₇ e dell'aliquota di cui alla tabella 10 del TIQE, pari alla somma degli importi così calcolati:
 - a) l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh delle medesime componenti tariffarie, corrispondenti al livello di tensione del punto rilevante in prelievo di cui al successivo comma 18.9, lettera a), alla differenza tra prelievi e immissioni della cooperativa storica non concessionaria, calcolati come previsto al successivo comma 17.2;
 - b) l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, le aliquote espresse in centesimi di euro/kW e/o centesimi di euro/punto di prelievo a ciascun punto di interconnessione di cui al precedente comma 15.1;
 - c) l'importo che si otterrebbe applicando, in ciascun bimestre, le aliquote espresse in centesimi di euro/kW e/o centesimi di euro/punto a ciascun punto indiretto di interconnessione di cui ai precedenti commi 15.6 e 15.8, nel caso in cui ai suddetti punti sia allacciato un impianto di produzione di energia elettrica.
- 17.2 La differenza tra prelievi e immissioni della cooperativa storica non concessionaria di cui al precedente comma 17.1, lettera a) è calcolata ogni mese dalla cooperativa storica non concessionaria secondo la formula di seguito riportata:

$$\max \left[\sum_{h=1}^{H} \left(\sum_{i=1}^{N} P_{i,h} - \sum_{i=1}^{N} I_{i,h} + \sum_{J=1}^{M} P_{j,h} - \sum_{J=1}^{M} I_{j,h} \right); 0 \right]$$

dove

H è il numero di periodi rilevanti nel mese di riferimento;

 $P_{i,h}$ è l'energia elettrica prelevata dalla cooperativa storica non concessionaria nel periodo rilevante h da ciascun punto di interconnessione i di cui al precedente comma 15.1, rilevata e trattata secondo quanto previsto ai precedenti commi 15.2 e 15.5;

 $I_{i,h}$ è l'energia elettrica immessa dalla cooperativa storica non concessionaria nel periodo rilevante h in ciascun punto di interconnessione i di cui al precedente comma 15.1, rilevata e trattata secondo quanto previsto ai precedenti commi 15.2 e 15.5;

N è il numero dei punti di interconnessione di cui al precedente comma 15.1;

 $P_{j,h}$ è l'energia elettrica prelevata dalla cooperativa storica non concessionaria nel periodo rilevante h da ciascun punto indiretto di interconnessione j di cui ai precedenti commi 15.6 e 15.8, tenendo conto di quanto previsto al precedente comma 16.4, lettera a);

 $I_{j,h}$ è l'energia elettrica immessa dalla cooperativa storica non concessionaria nel periodo rilevante h da ciascun punto indiretto di interconnessione j di cui ai precedenti commi 15.6 e 15.8, tenendo conto di quanto previsto al precedente comma 16.4, lettera b);

M è il numero dei punti indiretti di interconnessione di cui ai precedenti commi 15.6 e 15.8.

- 17.3 L'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio trasmette alla cooperativa storica non concessionaria, entro il giorno 7 di ciascun mese, i dati di misura necessari ai fini del calcolo di cui al precedente comma 17.2.
- 17.4 La cooperativa storica non concessionaria versa alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, l'importo di cui al precedente comma 17.1 relativo al bimestre medesimo.
- 17.5 Alla cooperativa storica non concessionaria si applica quanto previsto ai commi 52.2 e 52.3 del TIT in relazione all'energia elettrica autoprodotta ed autoconsumata.

Articolo 18

Disposizioni relative alla fornitura di energia elettrica

- 18.1 Per la fornitura di energia elettrica ai clienti soci, la cooperativa storica non concessionaria opera nel mercato per conto proprio o conferendo un mandato senza rappresentanza ad un grossista.
- 18.2 Ai fini del servizio di dispacciamento e del *settlement*, come regolati dall'Allegato A della deliberazione n. 111/06 e dal TIS, i punti di connessione rilevanti per l'individuazione della fornitura di energia elettrica ai singoli clienti soci diretti e per la cessione dell'energia elettrica prodotta sono i punti di interconnessione di cui al precedente comma 15.1.
- 18.3 Nel caso in cui la cooperativa storica non concessionaria operi sul mercato elettrico mediante un mandato senza rappresentanza ad un grossista:
 - a) la cooperativa storica non concessionaria è titolare del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione;
 - b) il grossista assume la qualifica di utente del dispacciamento.
- 18.4 Nel caso di cui al precedente comma 18.3, la cooperativa storica non concessionaria paga al grossista, se positivo, o riceve dal grossista, se negativo, il valore economico, determinato per ciascun periodo rilevante *h*, relativo alla differenza tra l'energia elettrica prelevata convenzionale e l'energia elettrica immessa convenzionale, calcolata secondo la formula di seguito riportata:

$$\sum_{i=1}^{N} \left(P_{iconv,h} - I_{iconv,h} \right)$$

dove:

 $P_{iconv,h}$ è l'energia elettrica prelevata convenzionale per ciascun periodo rilevante h nel punto di interconnessione i di cui al precedente comma 15.1, calcolata come previsto al successivo comma 18.5;

 $I_{iconv,h}$ è l'energia elettrica immessa convenzionale per ciascun periodo rilevante h in un punto di interconnessione i di cui al precedente comma 15.1 calcolata come previsto al successivo comma 18.6;

N è il numero dei punti di interconnessione di cui al precedente comma 15.1.

18.5 L'energia elettrica prelevata convenzionale per ciascun periodo rilevante h nel punto di interconnessione i di cui al precedente comma 15.1 è pari a:

$$P_{iconv,h} = P_{i,h} + P_{iind,h}$$

dove

 $P_{i,h}$ è l'energia elettrica prelevata nel periodo rilevante h dal punto di interconnessione i di cui al precedente comma 15.1, rilevata e trattata secondo quanto previsto ai precedenti commi 15.2 e 15.5;

 $P_{iind,h}$ è l'energia elettrica prelevata dai punti indiretti di interconnessione di cui ai precedenti commi 15.6 e 15.8 e attribuita convenzionalmente al punto i secondo quanto previsto al successivo comma 18.7.

18.6 L'energia elettrica immessa convenzionale per ciascun periodo rilevante h in un punto di interconnessione i di cui al precedente comma 15.1 è pari a:

$$I_{iconv,h} = I_{i,h} + I_{iind,h}$$

dove:

 $I_{i,h}$ è l'energia elettrica immessa nel periodo rilevante h nel punto di interconnessione i di cui al precedente comma 15.1, rilevata e trattata secondo quanto previsto ai precedenti commi 15.2 e 15.5;

 $I_{iind,h}$ è l'energia elettrica immessa nel periodo rilevante h nei punti indiretti di interconnessione di cui ai precedenti commi 15.6 e 15.8 attribuita convenzionalmente al punto i secondo quanto previsto al successivo comma 18.8.

- 18.7 L'energia elettrica prelevata dai punti indiretti di interconnessione di cui ai precedenti commi 15.6 e 15.8 e attribuita convenzionalmente al punto *i*:
 - a) se il punto i è un punto rilevante in prelievo ai sensi del successivo comma 18.9, lettera a), è pari a:

$$P_{iind,h} = \sum_{j=1}^{M} P_{j,h} (1 + PR_{stdA,i})$$

dove

 $P_{j,h}$ è l'energia elettrica prelevata dalla cooperativa storica non concessionaria nel periodo rilevante h da ciascun punto indiretto di interconnessione j di cui ai precedenti commi 15.6 e 15.8, tenendo conto di quanto previsto al precedente comma 16.4, lettera a);

M è il numero dei punti indiretti di interconnessione di cui ai precedenti commi 15.6 e 15.8;

 $PR_{stdA,i}$ sono le perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, fissate nella tabella 7, colonna A, di cui all'allegato n. 1 del TIT, al livello di tensione del punto di interconnessione i;

- b) è pari a zero negli altri casi.
- 18.8 L'energia elettrica immessa nel periodo rilevante *h* nei punti indiretti di interconnessione di cui ai precedenti commi 15.6 e 15.8 e attribuita convenzionalmente al punto *i*:

a) se il punto *i* è un punto rilevante in immissione ai sensi del successivo comma 18.9, lettera b), è pari a:

$$I_{iind,h} = \sum_{j=1}^{M} I_{j,h} (1 + PR_{stdB,i})$$

dove

 $I_{j,h}$ è l'energia elettrica immessa dalla cooperativa storica non concessionaria nel periodo rilevante h in ciascun punto indiretto di interconnessione j di cui ai precedenti commi 15.6 e 15.8, tenendo conto di quanto previsto al precedente comma 16.4, lettera b);

M è il numero dei punti indiretti di interconnessione di cui ai precedenti commi 15.6 e 15.8;

 $PR_{stdB,i}$ sono le perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, fissate nella tabella 7, colonna B, di cui all'allegato n. 1 del TIT, al livello di tensione del punto di interconnessione del punto i;

- b) è pari a zero negli altri casi.
- 18.9 Ai fini di quanto previsto ai precedenti commi 18.7 e 18.8:
 - a) punto rilevante in prelievo è il punto di interconnessione che risulta, tra quelli di cui al precedente comma 15.1, prevalente in termini di quantità di energia prelevata;
 - b) punto rilevante in immissione è il punto di interconnessione che risulta, tra quelli di cui al precedente comma 15.1, prevalente in termini di quantità di energia immessa.
- 18.10Le partite di energia di cui precedenti commi 18.5 e 18.6 sono calcolate dall'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio, anche avvalendosi delle informazioni di cui ai successivi commi 20.7, 21.6 e 22.5.
- 18.11I punti di interconnessione prevalenti in termini di quantità di energia prelevata e in termini di quantità di energia immessa, di cui al precedente comma 18.9, lettere a) e b), sono determinati dall'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio sulla base dei dati storici delle misure di prelievo e di immissione dei punti di interconnessione di cui al precedente comma 15.1 nell'anno solare precedente.
- 18.12I corrispettivi di dispacciamento di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 sono applicati alle partite di energia di cui ai precedenti commi 18.5 e 18.6.
- 18.13 Nell'ambito degli adempimenti amministrativi di competenza l'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio attribuisce ai punti di cui al precedente comma 15.1 le partite di energia come definite ai precedenti commi 18.5 e 18.6.

Articolo 19

Disposizioni relative all'attribuzione dell'identificativo per i punti di prelievo e di immissione

19.1 La cooperativa storica non concessionaria attribuisce a ciascun punto di prelievo e/o di immissione nella titolarità di ciascun cliente socio diretto un identificativo

- per il punto di prelievo e un identificativo per il punto di immissione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 14 del TIS.
- 19.2 A tale scopo, la cooperativa storica non concessionaria richiede all'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio i codici necessari a identificare i punti di prelievo e i punti di immissione della propria rete.

Disposizioni in materia di scambio sul posto

- 20.1 I clienti soci diretti possono usufruire dello scambio sul posto con le modalità definite dal TISP, salvo quanto diversamente disposto ai successivi commi.
- 20.2 Per i clienti soci diretti che si avvalgono dello scambio sul posto la cooperativa storica non concessionaria assolve agli obblighi di cui al comma 9.1 del TISP e a quelli posti in capo al venditore dal comma 4.2, lettera c), del medesimo TISP, autocertificando che le misure di cui al medesimo comma 9.1 sono rilevate nel rispetto di quanto previsto ai successivi commi 20.5 e 20.6.
- 20.3 Fermo restando quanto disposto al precedente comma 20.2, per i clienti soci diretti che si avvalgono dello scambio sul posto la cooperativa storica non concessionaria comunica al GSE, unitamente alle informazioni di cui al comma 4.2, lettera c), del medesimo TISP, i valori unitari, differenziando tra quota per punto di prelievo, quota potenza e quota variabile, degli importi effettivamente pagati dai suddetti clienti:
 - a) per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura, come applicato dalla cooperativa storica non concessionaria, al medesimo cliente socio diretto;
 - b) per il servizio di dispacciamento, come applicato dalla cooperativa storica concessionaria, al medesimo cliente socio diretto;
 - c) per le componenti tariffarie A e UC, come applicate dalla cooperativa storica non concessionaria, al medesimo cliente socio diretto.
- 20.4 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai comma 9.2 e 9.3 del TISP, il GSE si interfaccia con la cooperativa storica non concessionaria.
- 20.5 La cooperativa storica non concessionaria provvede a installare nei punti di immissione e prelievo dei clienti soci diretti che si avvalgono dello scambio sul posto, misuratori conformi ai requisiti di cui all'articolo 28 del TIT.
- 20.6 Le immissioni e i prelievi dei punti di cui al precedente comma 20.5 sono trattati secondo le disposizioni del TIS.
- 20.7 Entro il giorno 7 di ciascun mese la cooperativa storica non concessionaria trasmette all'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio le misure dell'energia elettrica immessa nei punti di cui al precedente comma 20.5 nel mese precedente, ai fini di quanto previsto al precedente comma 18.10.

Articolo 21

Disposizioni in materia di conto energia

21.1 I clienti soci diretti possono usufruire dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici con le modalità definite dalle

- deliberazioni n. 188/05 e 90/07, salvo quanto diversamente disposto ai successivi commi.
- 21.2 Gli adempimenti di cui all'articolo 3bis della deliberazione n. 188/05 e all'articolo 3 della deliberazione n. 90/07, qualora non risultino in capo al titolare dell'impianto fotovoltaico, sono posti in capo alla cooperativa storica non concessionaria.
- 21.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 21.2, la cooperativa storica non concessionaria o il soggetto titolare dell'impianto fotovoltaico si attengono a quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione n. 88/07, ad eccezione di quanto previsto al comma 3.2 del medesimo allegato.
- 21.4 Qualora il titolare dell'impianto fotovoltaico ceda energia a un terzo, nei punti di immissione e prelievo dei clienti soci diretti che usufruiscono dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici sono installati misuratori conformi ai requisiti di cui all'articolo 28 del TIT. A questi fini:
 - a) il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori, nei casi di cui al comma 21.3, lettera a), del TIT, è il titolare dell'impianto fotovoltaico;
 - b) il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori, nei casi di cui al comma 21.3, lettera b), del TIT, è la cooperativa storica non concessionaria;
 - c) il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure è la cooperativa storica non concessionaria.
- 21.5 Le immissioni e i prelievi dei punti di cui al precedente comma 21.4 sono trattati secondo le disposizioni del TIS.
- 21.6 Entro il giorno 7 di ciascun mese la cooperativa storica concessionaria trasmette all'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio le misure dell'energia elettrica immessa nei punti di cui al precedente comma 21.4 nel mese precedente, ai fini di quanto previsto al precedente comma 18.10.

Disposizioni in materia di ritiro dedicato

- 22.1 I clienti soci diretti possono usufruire del ritiro dedicato con le medesime modalità di cui alla deliberazione n. 280/07, salvo quanto diversamente disposto ai successivi commi.
- 22.2 Gli adempimenti di cui ai commi 13.1 e 13.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 sono posti in capo alla cooperativa storica non concessionaria.
- 22.3 Nei punti di immissione e prelievo dei clienti soci diretti che usufruiscono del ritiro dedicato sono installati misuratori conformi ai requisiti di cui all'articolo 28 del TIT. A questi fini:
 - a) il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori, nei casi di cui al comma 21.3, lettera a), del TIT, è il titolare dell'impianto di produzione di energia elettrica;

- b) il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori, nei casi di cui al comma 21.3, lettera b), del TIT, è la cooperativa storica non concessionaria;
- c) il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure è la cooperativa storica non concessionaria.
- 22.4 Le immissioni e i prelievi dei punti di cui al precedente comma 22.3 sono trattati secondo le disposizioni del TIS.
- 22.5 Entro il giorno 7 di ciascun mese la cooperativa storica concessionaria trasmette all'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio le misure dell'energia elettrica immessa nei punti di cui al precedente comma 22.3 nel mese precedente, ai fini di quanto previsto al precedente comma 18.10.

Disposizioni in materia di bonus elettrico per i clienti soci

- 23.1 I clienti soci diretti possono usufruire del *bonus* elettrico con le medesime modalità di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08.
- 23.2 Il soggetto erogatore del *bonus* elettrico di cui al comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, nei confronti dei clienti soci diretti aventi diritto, è la cooperativa storica non concessionaria.
- 23.3 Ai fini di quanto disposto dai precedenti commi la cooperativa storica non concessionaria adempie agli obblighi posti in capo all'impresa distributrice dalla citata deliberazione ARG/elt 117/08.

Articolo 24

Disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile

- 24.1 Ai fini delle disposizioni regolate dal TIU, la produzione dell'energia elettrica della cooperativa storica non concessionaria è assimilata alla produzione dell'energia elettrica effettuata da autoproduttori di cui al comma 16.2, lettera b), del medesimo TIU.
- 24.2 In ogni caso la cooperativa storica non concessionaria accede alla separazione contabile semplificata di cui alla parte VI del TIU.
- 24.3 Alla cooperativa storica non concessionaria si applica quanto previsto al comma 35.2 del TIU.

PARTE IV

COOPERATIVA STORICA SENZA RETE

Articolo 25

Principi generali

- 25.1 La presente parte impartisce disposizioni applicabili alle cooperative di cui al comma 2.1, lettera c).
- 25.2 Ai fini della vendita di energia elettrica ai clienti soci connessi ad una rete terza, la cooperativa storica senza rete applica le disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 e al TIS.
- 25.3 I clienti soci connessi a una rete terza che si approvvigionano tramite la cooperativa storica senza rete sono trattati come clienti finali liberi.
- 25.4 Nel caso di accordi pregressi tra la cooperativa e l'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio tuttora vigenti, nessun onere aggiuntivo potrà essere addebitato al sistema elettrico nazionale.

PARTE V

NUOVA COOPERATIVA

Articolo 26

Principi generali

- 26.1 La presente parte impartisce disposizioni applicabili alle cooperative di cui al comma 2.1, lettera d).
- 26.2 Alle cooperative di cui al precedente comma 26.1 sono applicate le disposizioni richiamate al precedente comma 2.2, lettere da a) a m), compatibilmente con la natura del servizio fornito indipendentemente dal fatto che la nuova cooperativa disponga di una propria rete.